



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT I – LOMBARDIA

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

SEDE MILANO

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA

SEDE DI MILANO

Avviso per l'assegnazione in appalto a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 1128 di nuova istituzione nel Comune di **MILANO (MI)**, da ubicare nella zona così delimitata:

“TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI IN VIALE LANCETTI DAL CIVICO 39 AL CIVICO 41 (LATO DISPARI) E DAL CIVICO 24 AL CIVICO 26 (LATO PARI); VIA MALOIA SOLO CIVICO 10; VIA TEGLIO DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 (LATO PARI).”

L'Ufficio, visto l'esito concorso di cui all'avviso pubblicato in data 25.10.2022 Prot. 103530, per l'appalto della rivendita n. 1128 di nuova istituzione nel Comune di MILANO (MI), ha deciso di conferire la suddetta nuova rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 42.091,00 (euro quarantaduemilanovantuno/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La tabaccheria verrà appaltata per un periodo di anni 3 (tre), nei modi prescritti a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata ed a distanza non inferiore da quella prevista dall'art. 2 del D.M 38/2013, così come modificato ed integrato dal D.M. 51/2021, dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla via pubblica e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta in maniera chiara e leggibile su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 1128 nel Comune di Comune di MILANO (MI)”**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato contenente la quietanza di deposito provvisorio, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per

la Lombardia, Via San Marco, 32, 20121 MILANO, dovrà pervenire entro il giorno **25.08.2023**.

L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, da eseguirsi mediante quietanza dalla Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO con la **segunte causale: costituzione deposito provvisorio a favore dell'Ufficio dei Monopoli per la Lombardia a garanzia della partecipazione alla gara d'appalto della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 1128 nel Comune di MILANO (MI)**, per l'ammontare di **€. 2.105,00 (euro duemilacentocinque/00) da non inserire nella busta contenente l'offerta, pena l'esclusione dalla gara.**

Il versamento per costituire il deposito provvisorio può essere eseguito con le seguenti modalità:

1. in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di MILANO, utilizzando la distinta di versamento;
2. mediante bonifico, indicando il seguente IBAN: **IT53I0100003245139400000001**, riportando nella causale quattro gruppi di informazioni, separati tra di loro da uno spazio con l'ordine di seguito indicato:
 - cognome e nome (massimo di 26 caratteri);
 - codice identificativo dell'amministrazione cauzionata: **WVZAAJ**;
 - codice identificativo del versamento: **022023001**;
 - codice fiscale del depositante (da riportare nel caso in cui nel format del bonifico non sia disponibile un campo dedicato a questa informazione).

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito, mentre il deposito provvisorio costituito dall'assegnatario che, dopo la regolare assegnazione non provveda agli adempimenti nel termine stabilito, ovvero rinunci al conferimento, verrà comunque incamerato.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del Documento di Identità e Codice Fiscale richiesti.

Non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta qualora, all'apertura della busta esterna, non sia immediatamente identificabile l'allegata quietanza di deposito provvisorio.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

Per gli adempimenti successivi all'assegnazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa si richiamano le norme vigenti ed il successivo paragrafo "Condizioni di Decadenza", in particolare, l'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

- a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto e propriamente:
 - 1) se trattasi di locazione: contratto o sub-locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
 - 2) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
- b) i documenti comprovanti l'avvenuta costituzione delle cauzioni a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali;
- c) originale o copia conforme ai sensi del D.Lgs. 445/2000 della delega irrevocabile ad accreditare in Tesoreria il versamento della somma offerta in sede di gara effettuato a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE.

All'atto dell'aggiudicazione e entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22.12.1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, nella Legge 23.7.1980, n. 384, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite.

Condizioni di Decadenza: L'aggiudicatario, per effetto di omissioni e/o inottemperanza, decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo "adempimenti successivi all'assegnazione" nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabilite dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293.

Nelle ipotesi sopra contemplate l'Agenzia provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita al paragrafo III dalla più vicina rivendita;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

In tutti questi casi l'Agenzia ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio

Dott. Fabio Pacella

*Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82 / 2005 e s.m.i.*

MODELLO DELL'OFFERTA

(da riprodurre su carta con apposta marca da bollo € 16,00)

Io sottoscrittonato aprov.....
il.....C.F.....residente in
Via.....n.....prov.....cap.....tel.....

mi impegno ad assumere in gestione, **per tre anni**, l'esercizio della rivendita n. 1128 di nuova istituzione nel Comune di MILANO (MI) sotto la stretta osservanza delle disposizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, la somma di € (Euro).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n. nel Comune di MILANO (MI) ove intendo ubicare la rivendita suindicata, posta a distanza non inferiore da quella prevista dall'art. 2 del D.M 38/2013, così come modificato ed integrato dal D.M. 51/2021, dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Dichiaro, ai sensi del DPR 445/2000 ed a pena di decadenza, che il locale proposto è ubicato nella zona di gara sopra specificata e posto a distanza non inferiore da quella prevista dall'art. 2 del D.M 38/2013, così come modificato ed integrato dal D.M. 51/2021, dalla più vicina rivendita ordinaria già esistente.

Dichiaro di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli articoli 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nelle situazioni di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, obbligandomi a rimuovere nel termine assegnato dalla Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Dichiaro di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Allego alla presente offerta copia fotostatica del Documento di identità e del Codice Fiscale, in corso di validità.

Data,

Firma per esteso e leggibile

Informativa ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(cause di esclusione ed incompatibilità)

[1] Ai sensi del combinato disposto dagli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1- sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2- non abbia la cittadinanza italiana;
- 3- sia inabilitato o interdetto;
- 4- sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5- non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6- abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
 - c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7- abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di magazzino;
- 8- abbia in sede amministrativa proceduto per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
- 9- sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- 9 bis- non abbia conseguito, entro 6 mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

[2] Ai sensi dell'art.5 della Legge 23 luglio 1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

[3] Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:

- 1 - presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
- 2 - eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; l'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.